



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 13/09/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/01/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.461,46, così ripartita: € 259,88 per commissioni di attivazione; € 637,95 per commissioni di gestione; € 519,75 per costi di intermediazione; € 43,88 per premio assicurativo;
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;



- il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso del premio non goduto; fa presente di essersi reso disponibile, già in sede di risposta al reclamo, a offrire una somma comprensiva anche della quota non maturata del premio relativo alla polizza rischio vita;
- l'infondatezza della richiesta di restituzione del premio relativo alla polizza rischio impiego, non avendo il ricorrente sostenuto alcun costo a tale titolo;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche il ricorrente, confermando le iniziali richieste, chiede all'Arbitro di accogliere la domanda presentata con il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva come l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'*accipiens*, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-*sexies* del t.u.b. (in termini cfr. Coll. Bari, dec. n. 23783/2018).

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *recurring* e vadano pertanto rimborsate con il criterio *pro rata temporis* le commissioni di attivazione previste alla lett. B del prospetto economico del contratto, in quanto remunerative di attività attinenti anche alla durata del prestito (quali, ad esempio, il passaggio del cliente ad altra amministrazione).

Natura parimenti *recurring* hanno le commissioni di gestione di cui alla lett. C del prospetto economico, perché remunerative di attività attinenti alla gestione del prestito, le quali devono essere rimborsate, per la quota non maturata, secondo il criterio *pro rata temporis*, in quanto il contratto non fa rinvio alle diverse modalità di calcolo indicate nel piano di ammortamento, peraltro nemmeno allegato.

Anche gli oneri assicurativi previsti alla lett. E del prospetto economico, di indiscussa natura *recurring*, in quanto soggetti a maturazione nel tempo, devono essere rimborsati secondo il criterio proporzionale lineare, in quanto pur facendo il contratto espresso rinvio per le modalità di retrocessione del premio alle C.G.A., queste ultime non sono state prodotte in atti.

Hanno invece natura *up-front* i costi di intermediazione, di cui alla lett. G del prospetto economico, avendo l'intermediario allegato il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione delle attività remunerate e della provvigione del mediatore, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento (cfr. Collegio Bari, n. 4529/2018). Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	87
rate residue	33

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	27,50%
- in proporzione alla quota	8,57%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 945,00	€ 259,88 <input checked="" type="radio"/>	€ 80,98 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 259,88
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 3.036,11	€ 834,93 <input checked="" type="radio"/>	€ 260,18 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 196,98	€ 637,95
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.890,00	€ 519,75 <input type="radio"/>	€ 161,96 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 161,96
<input type="radio"/>	premio assicurativo (recurring)	€ 159,57	€ 43,88 <input checked="" type="radio"/>	€ 13,67 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 43,88
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 1.103,67
		interessi legali					si <input type="checkbox"/>

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.103,67, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI